



BREXIT NELLA FASE DI ATTUAZIONE: criticità e soluzioni doganali, fiscali, contrattuali e processuali

03 DICEMBRE 2020

L'IMPATTO DELLA BREXIT NELLE CONTROVERSIE GIUDIZIALI E ARBITRALI

RELATORE

AVV. ENZO BACCIARDI



LA BREXIT NELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI IMPATTA:

- 1) l'identificazione della competenza giurisdizionale nei contenziosi Italia/Regno Unito;
- 2) il riconoscimento e l'esecuzione:
 - dei provvedimenti giurisdizionali italiani nel territorio del Regno Unito;
 - dei provvedimenti giurisdizionali del Regno Unito nel territorio italiano;
- 3) la notifica degli atti giudiziari dall'Italia verso il Regno Unito e dal Regno Unito verso l'Italia;
- 4) la litispendenza.



ALTRE PROCEDURE IMPATTATE

- Procedure di insolvenza fondate sul Regolamento UE 2015/848
- Procedimenti europei:
 - procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
 - procedimento europeo per le controversie di modesta entità
 - procedimento per ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti bancari (già non applicabile al Regno Unito)
- Procedure giudiziarie avanti alla Corte di Giustizia
- Procedure amministrative dell'Unione



L'IDENTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Viene determinata:

- In base alla scelta delle parti
- In base ai **Regolamenti e alle Convenzioni**
- in base alle **norme di conflitto**



COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN BASE AD ACCORDI DI SCELTA DEL FORO FRA LE PARTI

Gli accordi di scelta del foro si applicheranno anche dopo la Brexit in forza della Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta esclusiva del foro, che è internazionalmente in vigore e vincola l'Italia, mentre il Regno Unito ha già manifestato il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione con dichiarazione 20 dicembre 2018.



Competenza giurisdizionale nei procedimenti pendenti al 31/12/2020

Ai procedimenti legali avviati prima della fine del periodo di transizione continuerà ad applicarsi la normativa europea sulla giurisdizione internazionale nelle controversie transfrontaliere contenuta nel Reg. UE 1215/12.



Competenza giurisdizionale nei procedimenti successivi al 01/01/2021

Non potranno più essere applicate le norme unionali, che si basano sul presupposto che una della parti del procedimento abbia il domicilio, la residenza o la cittadinanza in uno Stato membro.



COSA POTRÀ AVVENIRE??

In alcune materie potrebbero essere applicabili o divenire applicabili alcuni trattati pregressi e ancora internazionalmente in vigore, che svolgono effetti in parte equivalenti alle norme unionali.



COSA POTRÀ AVVENIRE??

Oppure può verificarsi che, venuto meno lo strumento europeo unionale, non vi siano altri trattati applicabili e allora il settore resterà regolato dalle norme nazionali di diritto internazionale privato.



COSA POTRÀ AVVENIRE??

Ancora può verificarsi che il Regno Unito ponga in essere nuovi accordi, trattati, convenzioni con gli altri Stati.



Competenza giurisdizionale del Regno Unito nei procedimenti successivi alla data del recesso 31/12/2020

Sarà sempre applicabile la giurisdizione del Regno Unito, qualora l'attore di uno Stato membro dell'Unione o di uno Stato terzo radichi un procedimento avanti a una corte del Regno Unito.



Competenza giurisdizionale italiana nei procedimenti successivi alla data del recesso 31/12/2020

La competenza giurisdizionale del giudice italiano discenderà dalle norme di diritto internazionale privato comune di cui alla Legge 218/95.



Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi prima del 31/12/2020:

- Fino al 31/12/2020 si applica il **Regolamento UE 1215/12** (competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)
- le sentenze emesse prima della fine del periodo transitorio potranno essere riconosciute ed eseguite solo se rese esecutive mediante exequatur prima del 31/12/2020; non si applica il riconoscimento automatico.



PROVVEDIMENTI EMESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL RECESSO 31/12/2020

Sarà sempre eseguibile nel territorio del Regno Unito un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria del Regno Unito.

Sarà sempre eseguibile nel territorio italiano un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana.



Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi dopo il 01/01/2021:

Non potranno più essere applicate le norme unionali, che si basano sul presupposto che una delle parti del procedimento abbia il domicilio, la residenza o la cittadinanza in uno Stato membro.



Notificazione degli atti processuali e giudiziari

Per notifiche precedenti alla data del 31/12/2020:

- **Regolamento (CE) n. 1393/2007** relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti)

Per notifiche successive alla data del 01/01/2021:

- **Convenzione Aja 15 novembre 1965** – Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale

Elenco esemplificativo di Convenzioni precedenti alle norme unionali che potranno tornare ad applicarsi

Materia	Strumento europeo applicabile (ante Brexit)	Strumento internazionale applicabile (post Brexit)
Accordi sulla scelta del foro	Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro	Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro
Assunzione delle prove all'estero	Regolamento (CE) n. 1206/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale	Convenzione Aja 18 marzo 1970 – Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale
Notificazioni	Regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti)	Convenzione Aja 15 novembre 1965 – Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale
Atti pubblici	Regolamento (UE) 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea	Convenzione Aja 5 ottobre 1961 – Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri



COME SI APPLICHERÀ LA REGOLA DELLA LITISPENDENZA DOPO LA BREXIT?

A decorrere dalla data del recesso l'obbligo imposto al giudice di uno Stato membro dell'Unione a 27 dall'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1215/2012 non si applica più nei confronti dei giudici aditi nel Regno Unito.

Articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1215/2012:

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.”



COME SI APPLICHERÀ LA REGOLA DELLA LITISPENDENZA DOPO LA BREXIT?

Al giudice adito per primo nel Regno Unito diventa, invece, applicabile l'**articolo 33** del medesimo **Regolamento UE n. 1215/2012**.

Articolo 33 del Regolamento UE n. 1215/2012:

“1. Quando la competenza si fonda sull'articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9 e davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende un procedimento al momento in cui l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo del procedimento promosso davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato terzo, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora:

- a) si preveda che l'autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro; e
- b) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.



L'ARBITRATO E LA CONVENZIONE DI NEW YORK del 10 giugno 1958, ratificata in Italia con L. 62/68

La Brexit non ha alcun impatto sull'esecuzione dei lodi arbitrali, poiché la materia è totalmente regolata dalle norme della CONVENZIONE DI NEW YORK del 1958 che prescindono dai presupposti unionali.



Modulo di formazione

L'IMPATTO DELLA BREXIT NELLE CONTROVERSIE GIUDIZIALI E ARBITRALI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CONTATTI

AVV. ENZO BACCIARDI enzo@bacciardistudiolegale.it